

# COMUNE DI SANGINETO

(PROVINCIA DI COSENZA)



Prot. n. 3437 del 03/06/2026

## **AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "ALESSIO CATALDO"**

*Visto l'art. 6 commi 2 e 3 del D. Lgs. 38/2021 "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";*

*In esecuzione delle disposizioni previste dalla normativa vigente nonché di quanto disposto dal Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi della delibera del C.C. n. 4 del 18.03.2026, esecutiva;*

*Ritenuto di dover procedere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità economicità, alla pubblicazione di un avviso finalizzato a ricevere le proposte per la concessione in gestione del predetto impianto da parte dei soggetti interessati;*

### **SI RENDE NOTO**

*che l'amministrazione Comunale di Sangineto intende concedere l'uso dell'impianto sportivo denominato "campo Sportivo Polifunzionale – Alessio Cataldo".*

*Trattandosi di impianto sportivo qualificato privo di rilevanza economica, la procedura di affidamento si terrà nel rispetto dei soli principi dettati dal Titolo I della parte I del Libro I del D. Lgs. 36/2023, in applicazione delle linee di indirizzo stabilite con la soprarichiamata delibera giunta.*

*Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per il Comune che si riserva di interrompere il procedimento avviato, per motivi di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.*

*Si invitano le Società, gli Enti, le Associazioni sportive e le associazioni e/o operatori radicati sul territorio che svolgano attività per la comunità che intendono usufruire dell'impianto suddetto a presentare*

apposita domanda entro e non oltre il giorno 24/06/2026 utilizzando la modulistica scaricabile dal sito

## **AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE**

Comune di Sangineto - Via G. Matteotti n. 109 – 87020 Sangineto (CS) - Tel. 0982.970709

Codice Fiscale e Partita IVA: 00401810783

PEC: [protocollo.sangineto@cepec.it](mailto:protocollo.sangineto@cepec.it)

RUP: Ing. Giuliana R. Cangelosi- Responsabile Area Tecnica

## **OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Ai fini della presente procedura di affidamento, l’impianto sportivo da concedere è “il campo polifunzionale – Alessio Cataldo” sito in via G. Matteotti.

La concessione sarà regolata da apposita convenzione, secondo lo schema allegato al presente avviso. L’impianto verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All’atto della presa in gestione dell’impianto sportivo verrà redatto apposito verbale di consegna.

La durata della convenzione è di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, con possibilità di rinnovo di ulteriori 1 anno previo rilascio autorizzazione dell’Ente.

Tra gli oneri a carico del concessionario previsti nella convenzione, si indicano principalmente e non esaustivamente:

- intestazione di tutte le utenze e pagamento delle relative fatture;
- gestione di tutte le attività di funzionamento;
- manutenzione ordinaria ed ogni altro onere relativo e connesso alla gestione, ivi compresa l’assunzione di ogni responsabilità in materia di personale, di salute (defibrillatore e gestione), di sicurezza;
- assicurare la possibilità di utilizzo al di fuori della propria programmazione ad altri soggetti operanti nel sistema sportivo, con priorità per le associazioni del territorio comunale, per attività saltuarie e/o continuative, al fine di garantire l’uso pubblico dell’impianto;
- provvedere alla sorveglianza, custodia, pulizia;
- conduzione dell’impianto mediante l’impiego di idoneo personale negli orari dell’attività sportiva;
- costituzione di polizza assicurativa per danni e responsabilità civile;
- divieto di subconcessione;
- divieto di utilizzare l’impianto per iniziative o attività che rechino pregiudizio o danno alcuno all’immagine del Comune di Sangineto;
- al termine dell’utilizzo e della gestione/concessione la struttura dovrà essere consegnata funzionante e correttamente mantenuta;
- qualora il concessionario assumesse a proprio carico opere o forniture stabili di miglioramento dell’immobile, allo scadere della concessione le opere di addizione resteranno di proprietà del Comune al quale, comunque, competerà la preventiva autorizzazione.

Tra gli oneri ed obblighi in capo al Comune:

- interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, esclusi quelli eventualmente previsti nella proposta tecnico-economica nel piano delle migliorie e degli investimenti che restano in capo al gestore insieme agli interventi necessari e conseguenti al cattivo uso, all’incuria o alla trascuratezza della manutenzione ordinaria a lui imputabili.

## **SCOPO DELL'AVVISO**

Trattasi di indagine esplorativa pubblica atta ad accogliere la manifestazione di interesse da parte dei soggetti che intendano gestire l'impianto sportivo in oggetto secondo un modello gestionale teso a realizzare le seguenti finalità di interesse pubblico:

- a) valorizzare l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo;
- b) promuovere la pratica della disciplina del calcio, sia con finalità sportive agonistiche sia ricreative ed aggregative;
- c) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
- d) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
- e) ottenere una conduzione efficace ed efficiente dell'impianto, con oneri conseguentemente ridotti a carico del Comune;
- f) salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo;
- g) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune e le attività di altre associazioni;
- h) massima fruibilità dell'impianto da parte di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportivo-ricreative-sociali.

## **RAPPORTI ECONOMICI**

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone ricognitorio annuo per l'uso dell'impianto il cui valore a base d'asta è pari a **€ 300,00 + Iva di legge**.

## **SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi a partecipare:

- a. le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
- b. le associazioni e le società regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
- c. gli enti pubblici;
- d. le associazioni e/o operatori radicati sul territorio che svolgano attività per la comunità;
- e. cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato;

## **ESCLUSIONI**

Saranno escluse le domande presentate da soggetti:

- a. per i quali non ricorrano i presupposti di moralità ed idoneità richiesti dalla vigente normativa per concludere un contratto con la pubblica amministrazione;
- b. che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune nell'ambito di rapporti concessori e/o contrattuali analoghi da quelli disciplinati dal

- precedente regolamento;
- c. che si trovino in stato di insolvenza o contenzioso amministrativo relativamente a precedenti assegnazioni di impianti sportivi e palestre per i quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza della concessione per accertati inadempimenti contrattuali emesso negli ultimi 5 anni;
  - d. i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;
  - e. che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria.

<b>CRITERI DI ASSEGNAZIONE</b>
--------------------------------

I criteri di assegnazione sono individuati sulla base dei seguenti parametri tecnici qualitativi ed economici:

**offerta tecnica (max 80 punti)**

- 1 Progetto di utilizzo dell'impianto sportivo per la valorizzazione dell'attività sportiva. Sarà valutato il progetto per promuovere all'interno dell'impianto sportivo le discipline sportive, sia a livello agonistico sia socioludico-ricreativo, per valorizzare lo sport quale momento di aggregazione e promozione del benessere psico-fisico, con particolare riferimento al mondo dell'infanzia e giovanile e alle fasce deboli come disabili. Sarà inoltre valutato un Programma di gestione operativa, manutenzione e modalità conduzione generale dell'impianto e migliorie tecnico-strutturali e/o funzionali all'interno dell'impianto – *punti max 50*
- 2 Esperienza nella gestione di impianti – *1 punto per ogni anno di gestione per un max di 10*
- 3 n. di tesserati e di squadre - *punti max 5;*
- 4 collaborazioni con società sportive – *punti max 5;*
- 5 attività per fasce deboli – *punti max 10*

**offerta economica (max 20 punti)**

Punti 20 al concorrente con la migliore offerta in rialzo rispetto al canone ricognitorio posto a base di gara. Punti 0 al concorrente con offerta pari al canone ricognitorio posto a base di gara. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio in base alla seguente formula:

$$P = \frac{\text{canone ricognitorio offerto in esame}}{\text{canone ricognitorio offerto più alto}} \times 20$$

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere all'aggiudicazione, oppure di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico, oppure di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente procedura, senza che i soggetti partecipanti possano richiedere indennità o risarcimenti di sorta.

## **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO**

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono far pervenire al Comune di Sangineto, apposita manifestazione di interesse redatta secondo il modulo allegato al presente avviso, da trasmettere via PEC all'indirizzo: [areatecnica.sangineto@pec.it](mailto:areatecnica.sangineto@pec.it), entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del 24/06/2026** (farà fede la data e l'ora determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione) unitamente agli altri allegati sopracitati.

Nell'oggetto della Pec deve essere riportata la dicitura "Manifestazione d'interesse per l'affidamento in gestione ed uso impianto polifunzionale Alessio Cataldo".

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto/i candidato/i mediante firma digitale oppure con firma autografa apposta sulla copia cartacea della manifestazione di interesse che deve essere scansionata e allegata alla pec. In tal caso alla manifestazione d'interesse dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento d'identità del/i sottoscrittore/i.

Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso, o prive della firma del legale rappresentante del soggetto proponente singolo o dei soggetti componenti il raggruppamento non ancora costituito.

In caso di partecipazione in raggruppamento non ancora costituito, la manifestazione d'interesse dovrà essere presentata congiuntamente e firmata da parte di tutti i componenti il raggruppamento, specificando il ruolo di ciascuno (capogruppo/mandante) e dichiarando altresì di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale di rappresentanza al soggetto destinato come capogruppo/mandatario. I contenuti riportati nell'allegato fac simile "Modulo per la manifestazione di interesse" devono pertanto essere adattati alla luce di quanto precisato nel precedente capoverso. I moduli disponibili sul sito istituzionale <https://www.comune.sangineto.cs.it>.

Per qualunque informazione e/o chiarimento in merito al presente avviso pubblico, rivolgersi all'Ufficio tecnico Comunale – recapito telefonico 0982970709

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni il Responsabile del Procedimento è la Ing. Giuliana R. CANGELOSI.

L'avviso sarà pubblicato all'albo pretorio online e nella sezione avvisi pubblici del sito internet del Comune di Sangineto.

## **DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- Istanza di partecipazione con dichiarazioni;
- Relazione Offerta tecnica/gestionale;
- Modello Offerta economica;
- SCHEMA DI CONVENZIONE firmato per accettazione;
- Fotocopia di un documento di identità valido ai fini del riconoscimento.

## **VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

Nel caso pervenga una sola manifestazione d'interesse, il Comune procederà con la proposta di affidamento diretto al soggetto interessato, se ritenuto idoneo, alle condizioni economiche individuate nel presente avviso.

Qualora pervenissero più manifestazioni di interesse, verrà avviata procedura selettiva informale tra tutti i soggetti che hanno presentato validamente manifestazione di interesse entro i termini. Le offerte tecniche sono valutate successivamente, sulla base dei criteri e parametri qualitativi e quantitativi da una apposita Commissione Giudicatrice nominata dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Di seguito, la Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche, all'attribuzione dei punteggi.

A conclusione della fase di valutazione, la Commissione provvede alla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun offerente in riferimento all'offerta tecnica ed all'offerta economica ed alla formulazione della graduatoria dei soggetti offerenti in ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

In caso di parità di punteggio l'aggiudicazione sarà disposta in favore del soggetto che ha conseguito il punteggio più alto nell'offerta tecnica e in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà per sorteggio. Il Responsabile del Procedimento aggiudicherà la gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente procedura, al soggetto che ha presentato la migliore offerta, collocato al primo posto della graduatoria. Avverso i risultati della procedura è ammesso il ricorso nelle forme di legge. I soggetti che risulteranno affidatari della gestione saranno tenuti a sottoscrivere l'apposita convenzione.

## **RESPONSABILITÀ E ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Per il rilascio della concessione in uso, i soggetti risultati assegnatari devono assumere ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per eventuali danni o infortuni che dall'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature concessi e nello svolgimento delle attività, possano derivare a cose o persone, esonerando il Comune da ogni responsabilità per i danni stessi.

A tal fine, prima del rilascio della Concessione, i soggetti risultati assegnatari sono tenuti a stipulare e presentare:

- polizza assicurativa contro eventuali infortuni o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio delle attività autorizzate con massimale 1.000.000,00 euro;
- polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura con massimale 1.000.000,00 euro.

## **NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa espresso rinvio alle disposizioni del vigente Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 18.03.2026.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

ING. G.R. CANGELOSI

# COMUNE DI SANGINETO

(PROVINCIA DI COSENZA)



**RICHIESTA DI CONCESSIONE  
IMPIANTI SPORTIVI - allegati**

**istanza di partecipazione con dichiarazioni**

Spett. le  
COMUNE DI SANGINETO  
VIA G. MATTEOTTI  
87020 SANGIENTO (CS)

**RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE ALESSIO CATALDO**

Il sottoscritto..... C.F.....

Nato a .....(Prov.....) il.....

Residente in via .....

n. ....

Tel.....e-mail..... in qualità

di:

Legale rappresentante di:

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA
- ENTE
- ASSOCIAZIONE ISCRITTA ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
- SOCIETA’
- OPERATORE ECONOMICO

con sede in ..... via

..... n. .... Partita IVA

.....Tel..... e-

mail.....

**MANIFESTA L’INTENZIONE DI PARTECIPARE**

Alla procedura di concessione d’uso dell’IMPIANTO SPORTIVO

POLIFUNZIONALE ALESSIO CATALDO

**DICHIARA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, di possedere uno o più dei parametri di cui all'art. 14 del Regolamento costituenti titolo per l'assegnazione e/o priorità di assegnazione: (contrassegnare quelli posseduti)

a. Esperienza nella gestione degli impianti sportivi (indicare l'esperienza maturata)

b. Svolgimento di campionati federali di qualsiasi categoria (indicare quali)

.....  
.....

c. Esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo (indicare l'esperienza maturata)

.....  
.....

d. Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto (breve descrizione di tale requisito)

.....  
.....  
.....

e. Organizzazione di attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e fasce deboli (breve descrizione)

.....  
.....  
.....  
.....

f. promozione di eventuali forme di collaborazione da attivare con altri



inizio il giorno.....e termineranno il  
giorno.....

Alla presente si allegano:

- Fotocopia di un documento di identità valido ai fini del riconoscimento

Luogo e Data, .....

In Fede

---

Di essere stato informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Tutela della Privacy), ed autorizza al trattamento dei dati comunicati nel presente modulo, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto.

Luogo e Data, .....

In Fede

---

*Informativa ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)*

Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003 si informa, nella Sua qualità di interessato, che i suoi dati personali verranno trattati come segue:

**FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dal Comune di Sangineto per finalità di: svolgimento della presente procedura;

**MODALITA' DEL TRATTAMENTO-INCARICATI**

Il trattamento dei dati per le suddette finalità:

- È realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nell'art. 4 del D.Lgs. n° 196/2003;
- È effettuato manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
- E' svolto da personale del Comune di Sangineto

**CONFERIMENTO DEI DATI**

Il conferimento dei dati è assolutamente facoltativo, salvo quanto previsto nel successivo punto;

**RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI**

L'eventuale rifiuto di conferire i dati, da parte dell'interessato, comporta l'impossibilità di evadere la pratica e di ottenere quanto previsto da leggi o Regolamenti

**COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione:

Al personale dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Ai soggetti destinatari della pubblicità prevista da leggi e regolamenti;

Ad altri soggetti pubblici, privati e enti pubblici economici;

La diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute è vietata;

#### DIRITTO DELL'INTERESSATO

L'art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, Le riconosce i seguenti diritti di cui agli artt. 5, comma 2, 37, comma 4, art. 7 comma 1 e 2, lettera a) b) c) d) e), art. 7 comma 3 lettera a) b) c), art 15 art 141 e 145.

#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sangineto.

**Modello Offerta economica**

Spett. le  
COMUNE DI SANGINETO  
VIA G. MATTEOTTI  
87020 SANGIENTO (CS)

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE IMPIANTO *SPORTIVO POLIFUNZIONALE ALESSIO CATALDO*

Il sottoscritto..... C.F.....  
Nato a .....(Prov.....) il.....  
Residente in via .....  
n. ....

Tel.....e-mail..... in qualità  
di:

Legale rappresentante di:

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA
- ENTE
- ASSOCIAZIONE ISCRITTA ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
- SOCIETA’
- OPERATORE ECONOMICO

con sede in ..... via  
..... n. .... Partita IVA

.....Tel.....

e-

mail.....

### OFFRE/OFFRONO

Canone di gestione annuo (importo non inferiore alla base di gara pari ad € 300,00, al netto dell'iva)

IN CIFRE	IN LETTERE
€ _____	Euro _____

(esprimere l'importo al netto dell'iva, con un massimo di due decimali)

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Firma <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito o in caso di raggruppamento temporaneo già costituito con legali rappresentanti con firma congiunta, la presente offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE  
SITO IN VIA G. MATTEOTTI - SANGINETO.

Reg. n. \_\_\_\_\_

L'anno (), addì () del mese di () nella Sede Municipale del Comune di Sanginetto,

**TRA**

- il **Comune di Sanginetto**, rappresentato dalla Responsabile dell'Area tecnica, Ing. ...., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, giusto decreto sindacale n. .... del ..... e ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, domiciliata per la carica presso la sede municipale di Via G. matteotti 109 – Sanginetto (CS), nel prosieguo semplicemente “Comune”,

e

- \_\_\_\_\_ nel prosieguo semplicemente “gestore”.

**PREMESSO che:**

- il Comune di Sanginetto è proprietario dell'impianto polifunzionale denominato “Alessio Cataldo” sito in via G. Matteotti, così come meglio evidenziati nella planimetria allegata;
- che l'Amministrazione Comunale intende favorire la partecipazione delle associazioni che operano per la promozione sportiva del calcio e/o soggetti radicati e operanti sul territorio comunale;
- la C.C, con propria deliberazione n. 4 del 18.03.2026 ha approvato il regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato approvato l'Avviso Pubblico finalizzato a ricevere le proposte per la concessione in gestione del predetto impianto da parte dei soggetti interessati;
- che con prot. .... sono pervenute nei termini indicati dall'avviso n. .... manifestazioni di interesse, rispettivamente da parte .....
- che con determinazione n. .... è stata approvata, per le motivazioni esposte in premessa, la concessione a ....., per il periodo ..., per la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

## **ART. 1 – OGGETTO**

Il Comune di Sangineto affida al gestore l'impianto sportivo comunale denominato "impianto sportivo polifunzionale Alessio Cataldo", nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

L'impianto sportivo e le relative pertinenze sopra descritti sono dettagliatamente individuati nelle planimetrie allegate sub 1) al presente contratto.

Al momento della consegna degli immobili sarà redatto, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale in contraddittorio con il gestore, un verbale dello stato di consistenza dei beni immobili, mobili ed attrezzature facenti parte dell'impianto sportivo, oggetto della presente convenzione.

Alla scadenza della convenzione, sarà effettuata, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale in contraddittorio con il gestore, la ricognizione e verifica della consistenza e stato di usura di tutti i beni descritti nel verbale di cui al punto precedente.

Il Comune potrà, in qualsiasi momento, effettuare verifiche dello stato dei propri beni.

L'impianto dovrà essere gestito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, assicurando standard qualitativi e modalità di gestione determinati in base alle prescrizioni di cui alla presente convenzione, con la massima diligenza, professionalità e correttezza, avendo come obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

## **ART. 2 – FINALITA'**

La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a) valorizzare l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo;
- b) promuovere la pratica della disciplina del calcio, sia con finalità sportive agonistiche sia ricreative ed aggregative;
- c) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
- d) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
- e) ottenere una conduzione efficace ed efficiente dell'impianto, con oneri conseguentemente ridotti a carico del Comune;

- f) salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo;
- g) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune e le attività di altre associazioni;
- h) massima fruibilità dell'impianto da parte di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportivo-ricreative-sociali.

#### **ART. 3 - DURATA**

La presente convenzione avrà durata di anni 1 (uno) con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno, previo provvedimento espresso ed accordo tra le parti.

In ordine all'utilizzo dell'impianto dato in gestione, il soggetto gestore non potrà assumere impegni nei confronti di terzi che producano effetti successivamente alla scadenza della convenzione.

In nessun caso la presente convenzione potrà essere rinnovata tacitamente.

#### **ART. 4 - CORRISPETTIVO**

Il canone annuale corrispettivo per la concessione dell'affidamento della gestione delle strutture oggetto di convenzione, dovuto all'Amministrazione, è fissato in € (oltre ad I.V.A. di legge).

Il corrispettivo è proporzionato ai mesi effettivi di durata della convenzione, nel caso di durata inferiore all'anno.

Il canone dovrà essere versato all'Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno di durata della presente convenzione.

#### **ART. 5 - ONERI A CARICO DEL GESTORE**

Il gestore è tenuto, a pena di decadenza della presente convenzione, a:

- 1) provvedere a propria cura e spese, ai sensi degli art. 1576 e 1609 del codice civile, alla manutenzione ordinaria degli impianti nel suo complesso.
- 2) eseguire a propria cura e spese le piccole riparazioni che dipendono dall'usura dovuta al normale uso;
- 3) eseguire con attrezzature e personale propri, ovvero mediante affidamento a terzi ma comunque a propria cura e spese, le seguenti operazioni:
  - sfalcio, diserbo selettivo, trattamenti contro infestanti e vermi, semina, concimazioni, sabbatura, arieggiatura, irrigazione del tappeto erboso; sfalcio dell'erba e del verde

dell'impianto e relativo smaltimento, nel numero di interventi necessario a garantire l'efficienza ai fini dell'uso;

- pulizia delle aree scoperte di pertinenza dell'impianto sportivo, tribune e gradinate;
  - apertura, custodia e chiusura dell'impianto secondo il calendario d'uso in proprio e delle attività autorizzate all'utilizzo del campo sportivo;
  - preparazione periodica del terreno da gioco, con relativa segnatura e ritocco, oltre che delle altre aree interessate dallo svolgimento di incontri di campionato e partite;
  - verifica della presenza di idoneo personale di custodia e vigilanza, in misura sufficiente alle necessità, durante gli utilizzi delle strutture;
  - sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico e dei terzi autorizzati;
  - verifica e regolare tenuta della dotazione del necessario materiale di pronto soccorso presso gli spogliatori e per il pubblico;
  - verifica dello stato di conservazione materiale e funzionale del complesso sportivo, segnalando tempestivamente al comune gli interventi straordinari ritenuti eventualmente necessari;
  - costante controllo delle strutture assegnate, verificando ed assicurando che lo stato di conservazione dell'impianto non subisca deterioramento rispetto allo stato di consistenza rilevato al momento dell'assegnazione. Devono essere immediatamente comunicate al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nel corso della gestione, possano pregiudicare l'utilizzo dell'impianto pubblico o compromettere il suo stato di manutenzione;
  - l'installazione e la manutenzione di un defibrillatore automatico esterno, curandone la collocazione in spazio accessibile a tutti i fruitori dell'impianto e la formazione e presenza di personale in grado di utilizzarlo in caso di necessità;
- 4) provvedere all'intestazione ed al pagamento di tutte le utenze (di energia elettrica, acqua, gas metano, ecc...), sostenendo altresì le spese per l'intestazione dei contatori;
- 5) adempiere a quanto previsto dalle norme in materia di igiene, pubblica sicurezza e polizia amministrativa;
- 6) comunicare al Comune il nominativo dei responsabili della conduzione tecnica e funzionale degli impianti ai fini di tutte le norme di sicurezza di cui al D.M. 18.03.1998 e al D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

7) munirsi delle licenze, autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati e previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle proprie attività, in particolare in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e soprattutto in relazione ad attività complementari quali:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti;
- installazione di materiale pubblicitario;
- svolgimento di pubblici spettacoli;

8) esporre in luoghi ben visibili all'interno dell'impianto sportivo comunale le tariffe in vigore per l'utilizzo dell'impianto stesso, tariffe che il gestore è autorizzato ad introitare, a copertura forfetaria delle spese per l'assistenza prestata e del rischio operativo e gestionale degli impianti;

9) garantire la possibilità di gioco ad associazione sportive locali che praticano la disciplina sportiva per i quali sono adibiti (vedi art. 7).

Qualora il gestore assumesse a proprio carico opere o forniture stabili di miglioramento dell'immobile, allo scadere della concessione le opere di addizione resteranno di proprietà del Comune al quale, comunque, competerà la preventiva autorizzazione.

L'esecuzione di qualsiasi lavoro da parte del gestore deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Diversamente resterà a carico del gestore il ripristino dello stato dei luoghi qualora l'ufficio tecnico ne ravvisi la non conformità a norme tecniche, igienico-sanitarie e di sicurezza o comunque a disposizioni cogenti in materia.

È espressamente vietata qualsiasi modifica dell'impianto o dell'utilizzo dello stesso in difformità dalle previsioni della convenzione, salvo esplicita autorizzazione del Comune.

Rimane a carico del gestore l'acquisto di tutti i prodotti e materiali di consumo, il reperimento del personale e dei mezzi necessari all'esecuzione delle operazioni di manutenzione e/o di ogni altra azione utile e necessaria ad assicurare la regolare conduzione della struttura e l'esecuzione delle prestazioni necessarie nel rispetto dei termini contrattuali.

Sono, altresì, a carico del gestore tutte le imposte e tasse relative alle attività svolte nell'impianto.

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.10, n. 136 e s.m.i..

#### **ART. 6 – ATTIVITA' AMMESSE NELL'IMPIANTO E DIVIETI**

Nella struttura sportiva oggetto della presente convenzione è ammesso solo il gioco del

calcio e le attività collegate a tale pratica.

Il Gestore utilizzerà gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione per gli allenamenti e le partite, secondo il Piano di Utilizzo presentato in sede di manifestazione di interesse, che potrà essere adeguato in base a diverse esigenze da parte del Gestore, previa informazione al Comune che ne verificherà la compatibilità con i diversi usi degli impianti.

L'utilizzo non si intende esclusivo. L'uso degli impianti è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito a tutte le società e associazioni sportive, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, nonché alle istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta per la pratica delle attività cui l'impianto è destinato.

A tal fine verrà predisposto dal Gestore il calendario annuale di utilizzo degli impianti da parte dei soggetti richiedenti. Tale calendario va consegnato in copia al Comune.

È vietato al gestore cedere direttamente od indirettamente ad altri il presente contratto ovvero di sub appaltare in tutto o in parte l'attività oggetto del presente contratto.

È vietato, altresì, al gestore:

- utilizzare il campo da gioco per eventi alternativi, come ad esempio spettacoli, concerti, campeggi, fiere, mercati, parcheggio, ristoro, ecc. senza preventiva autorizzazione;
- utilizzare scarpe da gioco con tacchetti non regolamentari e/o scarpe chiodate da atletica;
- gettare oggetti contundenti o appuntiti e lasciare per lungo tempo materiali pesanti sul tappeto erboso;
- gettare mozziconi e sigarette accese, bengala o qualsiasi tipo di prodotto infiammabile;
- realizzare altre marcature sul tappeto erboso per qualsivoglia ragione. Tali comportamenti potranno determinare la risoluzione del contratto in via unilaterale senza che da ciò possa discendere l'addebito al Comune alcuna richiesta di risarcimento.

Ai fini di cui al D.lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, il gestore assume ogni onere relativo in riferimento all'impianto ricevuto in concessione.

#### **ART. 7 – DIRITTI DEL GESTORE**

Al gestore è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli interi complessi sportivi oggetto della presente convenzione per tutta la durata della

stessa, facendo propri i proventi della gestione stessa.

Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva per la quale adibiti.

Tutti i servizi svolti dal gestore sono da considerarsi ad ogni specifico effetto servizi pubblici e per nessun motivo dovranno essere sospesi od abbandonati. Gli impianti sportivi sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. L'uso degli impianti dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nelle assegnazioni d'uso stesse.

In caso di richieste concorrenti, è data priorità di accesso ad altre associazioni o società attive nel gioco del calcio con precedenza a quelle locali.

L'utilizzo degli impianti da parte di altri soggetti comporta il pagamento di un contributo spese, da stabilirsi anche in accordo con l'amministrazione comunale. I relativi proventi sono riscossi e trattenuti dal gestore. Eventuali dinieghi all'utilizzo da parte del gestore devono essere motivati e comunicati all'amministrazione comunale che si riserva di valutarne la fondatezza.

#### **ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune provvede agli interventi di manutenzione straordinaria, secondo le preventive richieste del gestore da concordare nella tempistica e modalità.

L'Amministrazione ha comunque piena facoltà di valutare e decidere insindacabilmente in merito agli interventi da effettuare.

L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale di tali interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico del gestore nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inottemperanza da parte del Gestore alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte dello stesso o di terzi fornitori.

#### **ART. 9 - ASSICURAZIONI**

Il gestore si impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, per atti o fatti giuridicamente rilevanti, posti in essere dal gestore stesso, dai suoi dipendenti e dai frequentatori degli impianti, nella gestione dei beni oggetto della presente convenzione.

A tal fine, il gestore dichiara di avere stipulato idonea Polizza Assicurativa per la copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso Terzi e dei prestatori d'opera (R.C.T./O.) con massimale unico pari, o superiore, ad € 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00) per ciascun sinistro. In ogni caso le polizze assicurative non liberano il gestore dalle proprie

responsabilità avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia. Il Comune è esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione della convenzione, essendo a carico del gestore stesso anche le responsabilità non coperte dalla polizza stipulata, in ordine allo svolgimento di gare o attività sportive e/o ricreative organizzate o autorizzate dallo stesso, derivanti da eventuali scoperti e/o franchigie inserite nel contratto di assicurazione. Copia della polizza di assicurazione dovrà essere depositata all'atto della stipula della convenzione. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo del risarcimento dei danni il concessionario deve provvedervi entro il termine di 30 (trenta) giorni.

#### **ART.10 – ORDINI DI SERVIZIO- INADEMPIENZE – PENALITA'**

La sorveglianza sul regolare svolgimento dell'attività di gestione è esercitata dal Comune di Sangineto a mezzo del proprio Ufficio tecnico. Qualora il Comune accerti eventuali inadempienze del gestore, le segnalerà a quest'ultimo il quale dovrà intervenire per l'eliminazione delle disfunzioni entro congrui termini fissati dal Comune stesso. Qualora il gestore non ottemperi, nel termine assegnato, il Comune avrà la facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente atto, con rivalsa delle spese sostenute e l'applicazione di penalità da un minimo di € 100,00 fatto salvo il diritto di chiedere maggiori importi in ragione della gravità dell'addebito contestato.

La penale dovrà essere versata nei modi e nei termini stabiliti dal Comune. Il Comune provvederà alla formale contestazione dell'inadempienza per iscritto, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con Lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno. Il concessionario ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, decorrenti da quello successivo al ricevimento della contestazione. Nel caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte, il Comune applicherà la sanzione ed il concessionario dovrà provvedere al pagamento della penale nel termine che gli sarà fissato. In caso di mancato o parziale o irregolare pagamento da parte del gestore, il Comune potrà autonomamente decidere di rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 11 o di procedere alla riscossione coattiva, ai sensi di legge.

#### **ART. 11 – CAUZIONE**

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti e oneri derivanti dal presente atto e di eventuali danni procurati dal gestore all'impianto affidato, il gestore ha contratto:

- polizza assicurativa contro eventuali infortuni o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio delle attività autorizzate con massimale 1.000.000,00 euro, stipulata in data \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ con l'Agenzia \_\_\_\_\_;
- polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura con massimale 1.000.000,00 euro, stipulata in data \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ con l'Agenzia \_\_\_\_\_.

#### **ART. 12- PUBBLICITA'**

Il presente accordo disciplina ed autorizza soltanto la pubblicità commerciale e sportiva e sarà quindi esclusa ogni pubblicità a sfondo sessuale o propaganda politica e/o sindacale; in ogni caso il Comune si riserva di richiedere la rimozione di pubblicità non regolare, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò dia diritto al gestore di richiedere qualsiasi tipo di risarcimento.

Il gestore è tenuto a rispettare e a fare rispettare tutte le norme vigenti per l'attività pubblicitaria e dovrà fornire tutti gli elementi per l'accertamento e la riscossione del tributo comunale. A tal fine il gestore consentirà agli incaricati del Comune di eseguire visite e sopralluoghi per verificare il puntuale rispetto delle clausole del presente contratto.

Il gestore risponderà per tutti i danni diretti e/o indiretti provocati dal materiale pubblicitario degli impianti sportivi a persone e/o cose. Ogni onere e provento sono a carico del gestore, come pure i doveri relativi alle eventuali autorizzazioni o licenze necessarie all'installazione della pubblicità.

#### **ART. 13 - RISOLUZIONE - RECESSO**

Il Comune ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile ha diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze ad obblighi di legge o ripetuta inosservanza da parte del gestore di ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- b) scioglimento della società/associazione affidataria del servizio;
- c) reiterate violazioni delle prescrizioni della convenzione, compresa l'inosservanza del codice di comportamento qualora la violazione sia grave, o gravi i motivi inerenti all'igiene, la custodia e la manutenzione dell'impianto sportivo;
- d) cessione della convenzione a terzi.

La risoluzione della convenzione sarà deliberata dalla Giunta comunale; nei casi di cui alle

lettere a) e c), si procederà con la contestazione scritta delle violazioni rilevate, con assegnazione di un termine di almeno 10 giorni per presentare eventuali giustificazioni, che dovranno essere valutate prima della decisione finale.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'amministrazione comunale in dipendenza delle violazioni del gestore.

Le parti possono esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata AR o comunicazione via PEC con un preavviso di almeno 3 mesi. In tale ipotesi è fin d'ora escluso qualsiasi indennizzo a favore del gestore, anche in deroga all'art. 1671 del Codice civile. In caso di risoluzione o recesso intervenuto in corso d'anno, il gestore è tenuto a restituire quanto risulti eventualmente indebitamente riscosso con riguardo al periodo di riferimento, entro 30 giorni dal provvedimento di risoluzione o recesso.

Fermo restando il divieto di cessione del contratto, sono fatte salve le vicende soggettive del gestore analogamente a quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d, n. 2) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.: qualora al gestore iniziale succedesse, a seguito di ristrutturazioni associative/societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i requisiti di legge (purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto), il Comune rimane estraneo alla regolazione dei rapporti economici tra i soggetti interessati inerenti la gestione dell'impianto sportivo. Di conseguenza, laddove la successione tra i soggetti dovesse intervenire ad avvenuto pagamento del corrispettivo annuo di cui all'art. 4, è onere degli stessi regolare le rispettive competenze e spettanze in relazione ai periodi di gestione suddivisi in capo a ciascuno nel medesimo anno solare oggetto del pagamento.

#### **Art. 14 - MIGLIORIE**

È fatto esplicito divieto ai gestori di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto o delle strutture oggetto di convenzione, senza delibera di autorizzazione e approvazione dell'eventuale progetto da parte della Giunta Comunale, nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune al gestore possono da questo ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso saranno presi accordi all'occorrenza.

Il Gestore potrà realizzare a proprie cure e spese, per le finalità di gestione degli impianti

sportivi, sistemi di generazione di acqua calda (impianto solare termico) o di energia (impianto fotovoltaico) da fonti rinnovabili utilizzando gli spazi disponibili senza che ciò possa recare danno alle strutture o pericolo per le attività, per gli utilizzatori o spettatori. Tali interventi dovranno essere realizzati a norma di legge.

La manutenzione dell'impianto sarà a totale carico del gestore per tutta la durata del contratto; al termine potrà essere preso in carico dell'amministrazione comunale - salvo accettazione formale - senza alcun corrispettivo.

Ogni e qualsivoglia attività che il gestore volesse intraprendere dovrà ottenere il preventivo assenso del Comune. Il gestore dovrà altresì a propria cura e spese ottenere tutte le eventuali autorizzazioni, permessi, abilitazioni previsti dalle vigenti leggi per le attività che volesse intraprendere.

#### **Art. 15 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONVENZIONE.**

L'Amministrazione comunale può sospendere temporaneamente la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione dell'ufficio tecnico comunale data ai gestori, con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolari avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del servizio comunale tecnico competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

#### **Art. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE**

Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato ai sensi del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, come modificato ed integrato con D.P.R. 81/2023.

La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il Gestore, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune

committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. Il Gestore si impegna, altresì, a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla norma sopra citata, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

#### **Art. 17 – PATTO DI INTEGRITA'**

Le parti si impegnano, altresì, a rispettare tutti gli obblighi contenuti nel "Patto di integrità", approvato con delibere di Giunta n. --- del ---- e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione.

Il "Patto di integrità", qui integralmente richiamato e perfettamente conosciuto dal gestore, costituisce parte integrante della presente convenzione. Esso si intende sottoscritto dal Comune di Sangineto e dal gestore con la sottoscrizione del presente atto. Il Patto vincola il gestore sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale. La violazione, da parte di quest'ultimo, delle clausole del Patto produce gli effetti di cui all'art. 5 del medesimo.

#### **Art. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento UE 679/2016, il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Il Gestore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori degli impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dalle citate norme.

Ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) sul trattamento dei dati personali, il Comune informa il Gestore che tratterà i dati personali a lui afferenti esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della presente convenzione, nonché della rendicontazione della medesima e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate agli scopi predetti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di commesse pubbliche ed avviene sulla base dell'autorizzazione al

trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal Titolare per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali:

-soggetti terzi fornitori di servizi per il Titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa loro designazione in qualità di Responsabili del trattamento, e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente soltanto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il Titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che il Gestore interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, il Gestore interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di

conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

**Art. 19 – REGISTRAZIONE E SPESE**

La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Gestore.

**Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO**

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza ed a quelle che, di volta in volta, venissero imposte dalle autorità competenti.

Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo concordati con il Comune ed eventuali Regolamenti comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo degli impianti sportivi.

È vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione.

In caso di controversie tra le parti, competente a giudicare sarà esclusivamente il Foro di Paola.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme, del Codice civile che regolano i rapporti di egual natura.

Letto, firmato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_

Per il Comune di Sangineto, .....

\_\_\_\_\_

Per il Gestore